

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI
STUDENTI DELLA REGIONE UMBRIA
(Approvato in data 13/07/2017)

Art. 1 (Sessioni commissione)

La Commissione di Garanzia studenti della Regione dell'Umbria si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Garante lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.

Art. 2 (Convocazione e ordine del giorno)

Il Garante convoca e dirige i lavori della Commissione e iscrive l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione dei membri della Commissione, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnata almeno 3 giorni anche non lavorativi prima tramite posta elettronica o cartacea ma, se la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, quando il rinvio non determini la scadenza dei termini perentori.

Art. 3 (Ordine del Giorno)

L'ordine del giorno è preparato dal Garante. Qualsiasi membro della Commissione ha diritto ad inserire punti all'Ordine del Giorno comunicandoli al Garante almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione, tramite posta elettronica o cartacea.

Art. 4 (Numero legale dei componenti per la validità delle sedute)

Le sedute sono valide con la presenza di almeno cinque membri su nove. I componenti che risultassero assenti ingiustificati per due sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 5 (Presidenza delle sedute)

Le sedute della Commissione sono presiedute dal Garante. In caso di assenza o impedimento del Garante, la Commissione è presieduta dal Vicepresidente, eletto dalla Commissione: qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente per quella seduta il componente più anziano per età accademica: in caso di parità sarà eletto il membro di maggiore anzianità anagrafica.

Art. 6 (Funzioni del Presidente rispetto all'assemblea)

Il Garante ha funzioni di Presidente della Commissione e tutela il buon andamento dei lavori consiliari: in particolare egli garantisce il rispetto dei limiti temporali di intervento previsti dal seguente regolamento; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai componenti; concede la facoltà di

parlare; pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente Regolamento.

Art. 7 (Sospensione e scioglimento della seduta)

Il Garante tutela l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. Egli ha, pertanto, in via eccezionale e solo per gravi ragioni di ordine pubblico, facoltà di sospendere la seduta.

Art. 8 (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

La Commissione, nelle proprie sedute, non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'Ordine del Giorno, a meno che la commissione non abbia espresso motivato parere favorevole.

Prima dell'inizio della seduta, su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione può essere chiesto al Garante di poter effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno ed aventi carattere d'urgenza.

Art. 9 (Forma delle votazioni)

I componenti votano per appello nominale, o peralzata e seduta, o per alzata di mano.

Le sole deliberazioni riguardanti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, si possono prendere a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 10 (Procedure della votazione a scrutinio segreto)

Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.

Nel corso di tale votazione é obbligatoria la presenza di due scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.

In caso di votazione a scrutinio segreto, se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 11 (Compilazione dei verbali)

Il verbalizzante incaricato prende nota sommaria degli interventi, riportando a verbale il nome degli intervenuti e un sunto degli interventi in quanto necessario a giustificare la decisione finale.

Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale: in tal caso ne fornirà il testo scritto al verbalizzante entro il termine della seduta.

Ogni componente può richiedere in qualunque momento di rileggere il testo del verbale.

Art. 12 (Contenuto e pubblicazione dei verbali)

Il verbale delle sedute deve contenere i nomi dei componenti presenti.

In caso di votazione debbono essere indicati i componenti astenuti e quelli contrari.

Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.

I Verbali approvati sono pubblicati sul sito dell'Agenzia nella sezione della Commissione Garanzia Studenti.

Art 13 (Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Ogni membro della Commissione, previa iscrizione all'ordine del giorno, ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni all'attenzione della Commissione la quale è chiamata a prenderne visione e ad esprimere un parere nella prima seduta utile.

La Commissione può approvare interrogazioni, interpellanze e mozioni indirizzate all'Amministratore Unico dell'Ente, il quale è invitato a pronunciarsi in merito alle stesse.

Art 14 (Elezione del Garante)

Ad ogni rinnovo della Commissione, nella prima seduta, presieduta per l'occasione dal componente più anziano per età, deve essere eletto il Garante.

La seduta per l'elezione del Garante è valida se intervengono i due terzi dei componenti in carica.

Viene eletto Garante chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti del Consiglio stesso.

In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Garante, si provvederà ad una nuova elezione con le stesse modalità.

Art. 15 (Elezione del Vicepresidente)

Nella stessa seduta in cui si elegge il Garante, la Commissione elegge un Vicepresidente: è eletto il candidato con più preferenze personali.

I compiti del Vicepresidente sono quelli di affiancare il Garante nelle sue mansioni e di sostituirlo in caso di suo impedimento. Il Vicepresidente assume il ruolo di Segretario della Commissione, salvo diversa delibera della Commissione stessa.

Art. 16 (Commissioni ad hoc)

E' possibile istituire Commissioni ad hoc. Esse hanno lo scopo di approfondire tematiche di particolare interesse ed elaborare proposte in merito. Devono essere composte da almeno tre membri.

Al termine del lavoro la Commissione ad hoc deve relazionare ed informare l'assemblea. Per questioni di particolare rilevanza le Commissioni possono decidere, sentito il Presidente, di invitare uno o più esperti ai lavori della Commissione stessa e a titolo consultivo.

Art. 17 (Suddivisione per aree tematiche)

La Commissione individua le principali aree tematiche di indirizzo per la propria attività e, su proposta del Garante, in relazione ad esse, delibera la composizione di appositi gruppi di lavoro.

I suddetti gruppi hanno il compito di curare con particolare attenzione le problematiche ad essi assegnate e tenere aggiornati tutti i membri della Commissione.

Art. 18 (Elezioni dei rappresentanti nella Conferenza Regione-Università)

Nel corso della prima seduta della Commissione, una volta eletto, il Garante indice le elezioni a scrutinio segreto per designare i rappresentanti degli studenti nella Conferenza Regione-Università; ogni membro può indicare massimo tre preferenze.

Sono eletti i cinque componenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Per le suddette votazioni, in caso di parità tra uno o più candidati, si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità dopo il secondo ballottaggio si procederà con l'elezione del candidato più anziano.

Art.19 (Elezioni dei Rappresentanti nel Comitato d'Indirizzo)

Nel corso della prima seduta della Commissione, una volta eletto, il Garante indice le elezioni a scrutinio segreto per designare i rappresentanti degli studenti nella Comitato d'Indirizzo; ogni membro può indicare massimo due preferenze.

Sono eletti i due componenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Per le suddette votazioni, in caso di parità tra uno o più candidati, si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità dopo il secondo ballottaggio si procederà con l'elezione del candidato più anziano .

Art. 20 (Surroghe)

Il mandato degli eletti nella Conferenza Regione-Università e nel Comitato d'Indirizzo è biennale e termina quando subentrano i nuovi eletti.

In caso di dimissioni o perdita della qualifica di studente di un rappresentante nella Conferenza Regione-Università o nel Comitato d'Indirizzo, la Commissione provvederà a una nuova designazione.

I nuovi eletti rimarranno in carica per il periodo di tempo necessario a completare il mandato così come previsto dal primo comma del medesimo articolo.

Art. 21 (Interpretazione delle norme)

La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento è rimessa al Garante, salvo appello alla Commissione qualora la decisione del Garante venga contestata anche da un solo componente. In quest'ultima ipotesi il Garante concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi: dopo di che si pronuncerà la Commissione seduta stante.

Art 22 (Modifiche al regolamento)

Il presente regolamento può essere modificato su richiesta di almeno un quinto dei componenti, in tal caso la proposta di modifica verrà messa ai voti.

Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

Art 23 (Presenza Telematica durante le sedute della Commissione)

Qualora un membro della Commissione sia fisicamente assente per motivi, per esempio, di progetti di Mobilità Internazionale, è possibile, per il membro in questione, partecipare alla seduta mediante collegamento telematico, previa comunicazione dell'interessato entro 24 ore dalla seduta. In tal caso, la presenza del componente è da considerarsi effettiva, pertanto non bisognevole di giustificazione, garantendo al soggetto in questione pieno diritto di voto in caso di forme di votazione palese come stabilito nell'art. 9.

Qualora all'ordine del giorno sia previsto un argomento soggetto a delibera mediante scrutinio segreto, il membro in collegamento telematico non può votare.